



**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI ALL'ART.
43 DEL D.LGS 81/2015 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' STAGIONALI IN
ATTUAZIONE DEL COMMA 8 DELL'ART. 43 DEL D.LGS 81/2015**

ANNO 2023 E SUCCESSIVI

1. Premessa

L'art. 54 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge comunitaria regionale per il 2016) demanda alla Giunta la definizione del sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

In Emilia-Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83) è costituito dai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018 disciplinati dalle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 963/2016 è stato:

- recepito il decreto interministeriale 12/10/2015 e approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni ITS e parti sociali sulla "Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del d.lgs. 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015";
- approvato, quale allegato 2) parte integrante e sostanziale dello stesso atto, il documento "Intervento transitorio per l'attuazione dell'apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs. 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali".

Tenuto conto di quanto realizzato in applicazione di quanto disposto nei precedenti anni e della opportunità di valorizzare pienamente lo strumento dell'apprendistato stagionale per permettere ai giovani di accedere a opportunità lavorative durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, con le presenti disposizioni sono disposte le specifiche relative alla componente formativa obbligatoria, aggiuntiva rispetto alla formazione ordinamentale, finalizzata ad accompagnare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Requisiti dei destinatari

Ai sensi delle normative vigenti possono essere assunti con contratto di apprendistato di cui all'art. 43 comma 8 del D.Lgs. 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali, i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che sono iscritti ad un percorso di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

L'utilizzo del contratto di apprendistato di cui all'art. 43 a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, è possibile solo nel caso in cui i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo prevedano.

Si precisa che i giovani che hanno assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione, con il compimento del 18esimo anno di età o con il conseguimento di una qualifica professionale, e non sono iscritti ad un percorso di istruzione o di istruzione e formazione professionale, devono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs. n.81/2015.

3. Obbligo formativo

L'obbligazione formativa di cui agli standard nazionali e regionali per l'apprendistato di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 è assolta all'interno dei percorsi di istruzione secondaria superiore o di Istruzione e Formazione Professionale cui gli apprendisti sono iscritti.

La formazione di cui alla presente regolamentazione, finalizzata ad accompagnare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro, si configura come aggiuntiva rispetto alla formazione ordinamentale per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

La formazione aggiuntiva, di cui alle presenti disposizioni, dovrà comprendere la formazione in ingresso sulla sicurezza come disciplinata dall'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative.

Le restanti ore formative dovranno ricomprendere:

- Formazione linguistica;
- Competenze sociali e civiche;
- Relazione e comunicazione in ambito lavorativo;
- Introduzione agli elementi di diritto del lavoro.

Tali ulteriori tematiche potranno essere oggetto della formazione unicamente con riferimento alle ore non necessarie a garantire la formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La formazione per la sicurezza potrà essere esclusa unicamente a favore dei giovani già in possesso di attestazione comprovante la frequenza ai percorsi di formazione obbligatori di cui al medesimo coerenti con il livello di rischio dell'impresa fatto salvo l'obbligo del datore di valutare l'effettivo livello di rischio della mansione prevista dall'apprendista in base alle risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi.

Posto quanto sopra, e dato atto che la formazione di cui alle presenti disposizioni si configura come aggiuntiva rispetto alla formazione ordinamentale per l'assolvimento dell'obbligo formativo, la durata della formazione aggiuntiva è determinata per garantire l'erogazione della formazione per la sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché in funzione della durata del contratto come segue:

- 12 ore per i contratti della durata minore o uguale ad un mese (30 giorni di calendario)
- 16 ore complessive per i contratti di durata superiore al mese (oltre i 30 giorni di calendario)

Si precisa che, ai fini della determinazione dell'obbligazione formativa:

- l'obbligazione formativa è determinata con riferimento alla durata del contratto sottoscritto;
- la formazione deve essere erogata entro i termini del contratto e pertanto in vigenza dell'obbligazione contrattuale.

Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, e in coerenza a quanto condiviso dai firmatari del Patto per il lavoro e per il clima la componente formativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà permettere ai giovani di agire, già in fase di primo inserimento nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro, avendo acquisito concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza nonché conoscenza dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Pertanto, la formazione per la sicurezza dovrà essere erogata tempestivamente nella fase di inserimento nell'organizzazione del lavoro per garantire che i giovani possano iniziare a svolgere l'attività lavorativa in condizioni di sicurezza.

4. Offerta formativa e modalità di finanziamento

L'offerta formativa è erogata dagli:

- organismi accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. per l'ambito "obbligo formativo" o per l'ambito "formazione continua e permanente" e l'ambito speciale "apprendistato";
- organismi accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 201/2022 per gli ambiti "Istruzione e formazione professionale (IeFP)" o "Formazione per l'accesso alla occupazione continua e permanente (FC)" in possesso delle competenze gestionali e professionali per le attività connesse alla formazione in Apprendistato.

Con atto del dirigente regionale competente, in esito a procedura di evidenza pubblica, è approvato un catalogo dell'offerta del contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali. La formazione è finanziata a valere sulle risorse nazionali e/o comunitarie attraverso lo strumento dell'assegno formativo (voucher).